



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Fasc. Nr. 23-15/A2025-001857

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

R O M A

OGGETTO: REGIONE ABRUZZO- legge regionale n. 24/2025 recante "Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni".

In relazione alla legge regionale in oggetto e, in particolare, all'articolo 12, che introduce un'ulteriore ipotesi di conferimento dell'incarico di Comandante del Corpo della polizia locale, si svolgono le seguenti considerazioni.

La citata disposizione aggiunge all'articolo 5, della legge regionale 20 novembre 2013, n.42, un comma 7-bis, a mente del quale: *"Nei Comuni nei quali è prevista la dirigenza, in caso di vacanza del posto di comandante e in assenza nel Corpo di polizia locale comunale di figure in possesso della qualifica dirigenziale, il Comune, in deroga ai commi 1 e 2, può conferire l'incarico di Comandante ad altro dirigente dell'Ente, anche ad interim, ovvero a dirigente Comandante di altra Amministrazione comunale mediante lo strumento della scavalco condiviso."*

Sulla questione del conferimento dell'incarico di comandante del corpo di polizia locale ad un soggetto non appartenente ai ruoli della polizia municipale, si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2518/2024, proprio a seguito dell'impugnativa di un provvedimento di incarico in tal senso adottato sotto la vigenza dell'art. 5 (prima della novella), il quale dispone: *"Fermi restando i requisiti di Legge, il ruolo di Comandante può essere attribuito solo a persone inquadrato nei ruoli della polizia locale. La funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza"*.

In tale occasione, il supremo consesso della Giustizia Amministrativa, nel difendere la legittimità della disposizione soprarichiamata ha fatto presente che *"La ratio di tale scelta legislativa risiede nel fatto che il personale dei ruoli della PM viene originariamente reclutato con certi criteri e secondo determinati profili professionali e formativi, tali da poter svolgere funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e stradale (mansioni di una certa delicatezza che non sono abilitati a svolgere funzionari e dirigenti di altri settori "ordinari" dell'ente)"*

Sotto tale profilo il comma 7 bis, introdotto dall'art. 12 della legge regionale 24/2025, sembra porsi in contrasto e superare l'orientamento espresso dalla giustizia amministrativa.



# Ministero dell'Interno

## UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Inoltre, va osservato che l'articolo 12 non solo ammette la possibilità di conferire l'incarico di Comandante ad altro dirigente dell'Ente, ma consente di farlo anche in deroga ai commi 1 e 2 dell'art. 5, il primo dei quali fa salvi "requisiti di legge" (tra cui si ricomprendono anche quelli soggettivi previsti dalla normativa statale per la qualifica di pubblica sicurezza).

Ciò premesso, la disposizione in commento, ammettendo la possibilità di conferire il delicato incarico di cui si tratta anche a personale eventualmente privo dei requisiti posti dalla normativa statale per la qualifica di pubblica sicurezza, sembra eludere la suddetta normativa, e con ciò invadere la sfera di competenza dello Stato nella materia dell'ordine e sicurezza pubblica.

A ciò si aggiunga che la mancata previsione dei requisiti di professionalità in capo al Comandante potrebbe riverberarsi negativamente sull'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale, con potenziale lesione del combinato disposto degli articoli 97 e 117 lettera h) della Costituzione.

Va tuttavia rilevato che per la materia della polizia municipale, come evidenziato da parte contraria, e dallo stesso Consiglio di Stato (Sez. V n. 5982/2020), in mancanza di figure interne con la qualifica dirigenziale, l'ente può ricorrere a soluzioni organizzative flessibili, purché garantisca il mantenimento della responsabilità dirigenziale e il rispetto delle competenze proprie delle funzioni.

Sotto tale profilo, la norma regionale introduce uno strumento organizzativo eccezionale e suppletivo e, comunque, rispettoso dei principi costituzionali, in quanto è la stessa Costituzione che attribuisce alla competenza legislativa regionale la materia di polizia amministrativa locale.

Ciò premesso, per superare le criticità evidenziate, occorre in primo luogo fare salvo il rispetto dei requisiti di legge di cui al comma 1, che devono comunque sussistere in capo al dirigente incaricato in quanto comandante della polizia municipale delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza,

Inoltre si ritiene doveroso specificare-come accade in una serie di testi normativi di altre Regioni ( Legge Regione Veneto n. 24/2020; Legge Regione Lombardia N.6/2015; Legge Regione Marche n.1/2014 e Legge Regione Emilia Romagna n. 24/2003 )che l'incarico di Comandante possa essere eventualmente conferito a un dirigente che, sebbene non faccia parte dei ruoli della polizia locale, sia comunque in possesso di comprovata esperienza e competenza professionale nel settore di cui si tratta, eventualmente anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Paolo Fornicella